

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

67° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli in un testo unificato)

PRESIDENTE	Pag. 2, 10, 11 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	6, 9, 32 e <i>passim</i>
BOZZELLO VEROLE (PSI)	33
BUTINI (DC), relatore alla Commissione	6, 7, 9 e <i>passim</i>
FALLUCCHI (DC)	17, 27, 28 e <i>passim</i>
FERRARA SALUTE (PRI)	31
FINESTRA (MSI-DN)	6, 17
FIORI (Sin. Ind.)	24
GIACCHÈ (PCI)	6, 13, 17 e <i>passim</i>
GIUST (DC)	6, 12, 15 e <i>passim</i>
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	6, 10, 14 e <i>passim</i>
ORIANA (DC)	6, 17, 24
SPADOLINI, ministro della difesa	5, 6, 7 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata**» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«**Unificazione della durata della ferma di leva**» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«**Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva**» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«**Norme sul servizio militare di leva**» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri
(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli in un testo unificato)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Unificazione della durata della ferma di leva», d'iniziativa dei senatori Signori ed altri; «Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardante le norme per il servizio di leva», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri; «Norme sul servizio militare di leva», d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri.

Riprendiamo i nostri lavori con l'esame dell'articolo 22 accantonato nella seduta del 9 ottobre. Ne do nuovamente lettura:

Art. 22.

Ai militari di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare.

Ove non ostino esigenze di servizio agli stessi sono concesse, oltre ai vari tipi di licenze previste dalla normativa vigente, licenze brevi in coincidenza con il fine settimana e le festività.

La durata complessiva delle assenze dal corpo del militare di leva per licenza a qualsiasi titolo concessa non può superare, nell'anno di servizio, il limite di giorni 40.

Sono escluse dal computo le licenze per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, di convalescenza, per premio, speciale e di determinazione ministeriale, nonché i giorni di viaggio.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa.

Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa limitatamente a:

un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 350 chilometri;
n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 350 chilometri.

Per ottenere la licenza breve il militare non deve aver subito punizioni di consegna di rigore da almeno sessanta giorni.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari ed ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata nonché ai militari che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva tranne i primi 15 giorni complessivi.

Analogamente non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Le modalità di esecuzione relative all'applicazione del presente articolo sono determinate in apposita convenzione stipulata tra i Ministeri della difesa, del tesoro e dei trasporti.

Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge del 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26

aprile 1983, n. 131, dopo le parole: «portatori di *handicaps*», aggiungere le parole: «militari di leva».

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti, di cui darò nuovamente lettura.

Il primo, predisposto dal comitato ristretto, è interamente sostitutivo dell'intero articolo 22.

Art. 22.

«Ai militari di leva si applica il regolamento delle licenze del personale militare.

Ove non ostino esigenze di servizio agli stessi sono concesse, oltre ai vari tipi di licenze previste dalla normativa vigente, licenze brevi in coincidenza con il fine settimana e le festività.

La durata complessiva delle assenze dal corpo del militare di leva per licenza a qualsiasi titolo concessa non può superare, nell'anno di servizio, il limite di giorni 40.

Sono escluse dal computo le licenze per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, per motivi di carattere sanitario, per premio, speciale e di determinazione ministeriale, nonchè i giorni di viaggio.

Ai militari di truppa in servizio di leva che si recano in licenza compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari e ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata, nonchè ai militari che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle contenute nel secondo e quinto comma.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva tranne i primi 15 giorni complessivi.

Analogamente non è computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi 45 giorni complessivi.

Le modalità di esecuzione relative all'applicazione del presente articolo sono determinate in apposita convenzione stipulata tra i Ministeri della difesa, del tesoro e dei trasporti.

Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: «portatori di *handicaps*», aggiungere le parole: «militari di leva».

Il secondo, presentato dal senatore Giacchè, è interamente sostitutivo dell'emendamento predisposto dal comitato ristretto.

«Ai militari di leva spettano, oltre eventuali licenze straordinarie, speciali o di determinazione ministeriale, una licenza ordinaria di giorni 15 e sei licenze brevi di giorni 5 ciascuna ovvero licenze brevi di minore durata, per equivalente numero di giorni complessivi.

I militari di truppa in servizio di leva che si recano in licenza fruiscono del trasporto gratuito sui mezzi dell'Azienda ferroviaria. Per i viaggi compiuti allo stesso scopo su altro mezzo compete il rimborso spese.

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio, è concessa l'autorizzazione a viaggiare su treni rapidi.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai militari e ai graduati delle Forze armate in ferma di leva prolungata.

Le licenze e i permessi, i provvedimenti di esenzione dai servizi, nonchè i turni di riposo, di cui a vario titolo ha diritto a fruire il personale militare, sono concessi con criteri di oggettività ed equità: non possono essere utilizzati come strumenti di disciplina o venire a questi comunque connessi.

Competenti alla individuazione e alla formalizzazione di tali criteri sono i comandanti di corpo o le autorità ad essi equivalenti. Copia delle direttive di attuazione è estesa al consiglio di base della rappresentanza militare insediato presso ciascuna unità elementare

sede del comando di corpo. I consigli di rappresentanza collaborano con i rispettivi comandi per la loro applicazione segnalando loro eventuali imparzialità ed anomalie.

Le norme di cui al quinto comma non si applicano ai militari che prestano servizio di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri».

I senatori Eliseo Milani e Fiori hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere due commi all'inizio dell'articolo 22:

«Di norma le attività generali di caserma ed equivalenti non superano, per i militari in servizio di leva e per i militari in servizio permanente, ad esclusione di coloro che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri, le otto ore giornaliere.

Ove non ostino esigenze di impiego, il personale militare si intende libero dal servizio dal termine delle attività della giornata di venerdì fino alla ripresa delle attività della giornata di lunedì, nonchè nei giorni considerati dalla legge festivi agli effetti civili».

Il senatore Finestra ha presentato un emendamento aggiuntivo, al terzo comma, delle parole: «compresi i giorni di viaggio» dopo le parole: «giorni 40».

Il senatore Oriana ha presentato un emendamento, al testo predisposto dal comitato ristretto, aggiuntivo, al quinto comma, della parola: «ordinaria» dopo la parola: «licenza».

Il senatore Giust ha presentato un emendamento soppressivo dei commi secondo, sesto e settimo, nonchè un emendamento, ugualmente soppressivo, delle parole: «a qualsiasi titolo concessa», di cui al terzo comma, e della parola: «ordinaria», di cui al quinto comma.

Infine comunico alla Commissione che il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 22:

Art. 22.

«Ai militari di leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.

Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere

inoltre concesse ai militari di leva in coincidenza con il fine settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore.

Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 chilometri dalla sede di servizio il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti giorni.

Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto.

Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a:

a) un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 300 chilometri;

b) n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 300 chilometri;

Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 chilometri dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonchè i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso dei treni rapidi.

Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri.

Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi.

Analogamente, non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi.

I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi precedenti possono essere aumentati solo con esplicita e motivata

decisione della competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.

Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.

Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole "portatori di *handicaps*", sono aggiunte le parole "militari di leva".

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento di cui lei ha dato or ora lettura, desidero fare una premessa politica affinché non sussistano equivoci di alcun genere sugli interventi emendativi del Governo, che sono tutti prevalentemente ispirati da criteri di corrispondenza alle possibilità finanziarie complessive.

Il Governo si inchina dinanzi allo sforzo di conciliazione e di sintesi che i partiti hanno compiuto nell'ambito del comitato ristretto di cui è stato interprete, sempre apprezzato e sostenuto dal Governo, il relatore Butini.

L'altra settimana, dopo l'esame rapido e approfondito di gran parte dei disegni di legge, sono rimasti accantonati undici articoli che, in modo diverso, toccano tutti problemi di copertura. Mi sono dovuto quindi far carico, come Governo, di trovare soluzioni interne al meccanismo del disegno di legge finanziaria, che è già stato presentato. Mi trovo infatti in una situazione paradossale e abbastanza singolare: quella di un Ministro che in un ramo del Parlamento illustra il bilancio e, nell'altro ramo, è impegnato nell'esame del provvedimento riformatore la cui copertura oltrepassa le disponibilità del bilancio, formulato nei mesi di maggio e giugno, quando l'ipotesi di una soluzione rapida non era ancora a portata di mano.

Dico questo non per accampare alcun argomento ma per chiedere, in qualche modo, una giustificazione da parte del Governo, che avrebbe preferito emendare il meno possibile ma che ha dovuto farlo per un principio di razionalizzazione della spesa e, in qualche caso, dei contenuti informativi del provvedimento, il cui valore è triplice perchè tende, da

un lato, a raggiungere l'equità nel campo dell'uniformità della leva (questo è un dato acquisito che però pone alcuni problemi di copertura per la Marina che ho cercato di approfondire e risolvere anche con l'aiuto di tecnici). Il secondo punto che il provvedimento vuole raggiungere è quello di assicurare maggiori e migliori garanzie al coscritto in tutta la fascia che va dall'esame di leva alla vita militare; il terzo, è quello di creare un certo equilibrio tra l'esercito di popolo, che rimane il cardine costituzionale delle Forze armate, e una partecipazione al volontariato che non sia così inconsistente come è in questo momento per l'assoluta inadeguatezza delle remunerazioni. In questo campo avremmo compiuto lo sforzo maggiore perchè, di fatto, la paga del volontario aumenta quasi quattro volte: potrà essere sempre poco rispetto alle esigenze dei giovani in un periodo di crisi inflattiva, ma è certamente molto rispetto a quel 9 per cento di volontari attualmente presenti nell'esercito, che possono vivere con le 390 mila lire che assicuriamo loro solo in quanto vivono in caserma, come militari, e rinunciano ad avere problemi di casa, che con quella cifra non potrebbero permettersi.

Mi rendo altresì conto che forse non in tutte le soluzioni che proporremo siamo riusciti a realizzare quella più vasta sintesi che in sede di comitato ristretto è stata più facile tra i partiti, anche se da parte mia è stato costante lo sforzo di informare le opposizioni di tutto e di rappresentare i motivi che inducevano il Governo ad adottare criteri più restrittivi rispetto a quelli certamente più generosi e più larghi che erano stati formulati.

Ritengo che l'applicazione dei tre principi enunciati, che scaturisce da questo provvedimento, sia complessivamente più importante anche di alcune torchiature o limitazioni formali che abbiamo dovuto assumere, perchè la copertura deve totalmente avvenire all'interno del bilancio della Difesa.

Voi sapete che ho tagliato 400 miliardi dal bilancio della Difesa nella seduta di Consiglio dei ministri dell'ultimo giorno (è stato l'unico Ministero ad aver apportato dei tagli): ho quindi dei limiti obiettivi. Voi sapete, inoltre, quanto è superficiale e approssimativo l'argomento secondo cui il Ministro della difesa

persegue l'obiettivo dell'ammodernamento delle Forze armate spostando quote operative su quote di sostegno di spesa corrente qual è quella comunque rivolta ai nuovi volontari. Aggiungete poi che la realizzazione di questo nuovo volontariato sarà cosa che richiederà il suo tempo - lo dico per le parti politiche che possono essere più perplesse - e richiederà, perciò, ulteriori incentivazioni, nuovi accorgimenti e via via anche nuove misure.

Penso, quindi, che il nostro lavoro di questi giorni, per il quale ringrazio in modo particolare il relatore che è stato, insieme col Governo, l'artefice del compromesso che proponiamo, abbia obbedito all'esigenza di tempi rapidi nel rispetto dell'impalcatura della legge e alla salvaguardia degli obiettivi morali e civili che la legge persegue.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Poichè il Governo ha sottoposto alla Commissione un nuovo testo dell'articolo 22, ritiro l'emendamento presentato dal comitato ristretto.

ORIANA. Anch'io, signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

GIUST. Mi associo a quanto testè dichiarato dal senatore Oriana e ritiro gli emendamenti da me presentati.

FINESTRA. Anch'io, signor Presidente ritiro l'emendamento presentato.

GIACCHÈ. Concordo con quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto e pertanto ritiro il mio emendamento.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, io e il senatore Fiori insistiamo invece per la votazione del nostro emendamento in quanto esso è a carattere ordinatorio e generale, mentre per quanto riguarda le norme proposte dal Governo, che pur vanno in direzione di un miglioramento della leva, vi è un nostro consenso subordinato.

Chiediamo la votazione dell'emendamento perchè riteniamo che, contenendo esso una misura di carattere generale, debba avere la precedenza su tutte le altre norme. Inoltre, da un certo punto di vista, la consideriamo una

misura di rottura, innovativa, che pone una problematica più vasta su cui sarebbe bene ritornare.

Per quanto riguarda poi la questione relativa agli oneri finanziari a cui ella si riferiva, signor Ministro, devo dire che, pur essendo una questione reale, non la capisco. Lei, infatti, ha affermato di essere stato l'unico in sede di predisposizione del bilancio ad avere operato dei tagli. A me risulta invece che l'indicazione generale fosse che gli aumenti di spesa dei singoli Ministeri dovessero essere contenuti entro il 4 per cento, vale a dire all'interno del tasso programmato di inflazione, mentre per il Ministero della difesa - se non vado errato - è previsto un aumento di 1.600 miliardi, pari al 9,1 per cento.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Senatore Milani, l'aumento è del 7,9 per cento, cui deve sottrarsi però la percentuale del 3 per cento prevista dal noto accordo NATO e quindi, tenuto conto di ciò, anche l'aumento di spesa del Ministero della difesa non supera il 4 per cento.

MILANI Eliseo. L'aumento del 3 per cento neanche gli americani lo applicano più.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Si sbaglia, senatore Milani, tutti i paesi della NATO lo applicano.

MILANI Eliseo. Lei sa, onorevole Ministro, che il bilancio americano è contestato proprio in relazione alla vicenda del 3 per cento e comunque l'accordo NATO non costituisce un vincolo per nessuno, neanche per gli stessi americani e quindi non vedo perchè dovrebbe costituirlo per noi.

La mia, in ogni caso, è solo una precisazione senza intenti polemici.

BOLDRINI. Signor Presidente, in relazione a questo articolo, intendo presentare con il senatore Giacchè il seguente ordine del giorno:

«La 4^a Commissione permanente del Senato, in sede di discussione dei provvedimenti di riforma del servizio militare di leva,

invita il Governo

a vigilare affinché le licenze e i permessi, i provvedimenti di esenzione dai servizi, nonché i turni di riposo, di cui a vario titolo ha diritto il personale militare di leva, non vengano utilizzati come strumento indiretto di disciplina.

Lo invita altresì a facilitare la collaborazione dei consigli di rappresentanza con i rispettivi comandi, segnalando eventuali anomalie nella utilizzazione dei turni ovvero situazioni particolarmente stressanti per quanto attiene agli oneri di servizio».

(0/891-73-325-986/4/3) GIACCHÈ, BOLDRINI

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Lo accetto come raccomandazione.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole all'emendamento presentato dal Governo e contrario a quello dei senatori Milani Eliseo e Fiori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Milani Eliseo e Fiori tendente ad inserire prima del comma 1 dell'articolo 22 i seguenti commi:

«Di norma le attività generali di caserma ed equivalenti non superano, per i militari in servizio di leva e per i militari in servizio permanente, ad esclusione di coloro che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri, le otto ore giornaliera.

Ove non ostino esigenze di impiego, il personale militare si intende libero dal servizio dal termine delle attività della giornata di venerdì fino alla ripresa delle attività della giornata di lunedì, nonché nei giorni considerati dalla legge festivi agli effetti civili».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo interamente sostitutivo dell'articolo 22, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, anch'esso accantonato nella seduta del 10 ottobre. Ne do nuovamente lettura:

Art. 30.

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni difesa del Parlamento, è autorizzato, con proprio decreto, ad aggiornare triennialmente, nei limiti di un apposito accantonamento predisposto nella legge finanziaria dell'anno in corso nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, nonché al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata, compete uno stipendio annuo lordo iniziale pari ai sette decimi di quello spettante ai pari grado di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale di cui al precedente secondo comma.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, interamente sostitutivo dell'articolo 30, è stato elaborato dal comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 30.

«La paga giornaliera dei militari di truppa di leva è fissata nei nove decimi della retribuzione iniziale degli allievi delle scuole sottufficiali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440. I militari di truppa volontari sono equiparati, ai fini della paga, agli allievi volontari, i volontari graduati agli allievi graduati.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado.

Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata quando abbiano compiuto il periodo di leva obbligatoria compete lo stesso

trattamento economico del pari grado in ferma volontaria.

Ai militari in ferma di leva prolungata e volontari, con grado inferiore a sergente, quando abbiano compiuto il periodo di leva obbligatoria, compete, in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente primo comma, l'indennità integrativa speciale.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

Ai sottotenenti di complemento e gradi corrispondenti di prima nomina e ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti è corrisposta la tredicesima mensilità. L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale di cui al precedente comma e ai graduati e militari di truppa di leva, in ferma prolungata o volontaria».

Vi è poi un emendamento presentato dai senatori Boldrini e Giacchè. Ne do lettura:

«Sostituire il primo comma dell'articolo 30 con il seguente: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la misura della paga netta giornaliera dei militari di leva, stabilita dalla legge 5 luglio 1986, n. 342, è raddoppiata"».

Il senatore Oriana chiede il ripristino dell'articolo 30 del disegno di legge n. 891.

L'emendamento che segue è stato presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori. No do lettura:

Sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni difesa del Parlamento, determina annualmente con proprio decreto la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440».

Vi è ancora un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 30, presentato dal senatore Fallucchi. Ne do lettura:

«Il Ministro della difesa, di concerto con il

Ministro del tesoro e sentite le Commissioni difesa del Parlamento, è autorizzato, con proprio decreto, ad aggiornare triennialmente, nei limiti di un apposito accantonamento predisposto nella legge finanziaria dell'anno in corso nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa in ferma di leva, di cui alla legge 5 luglio 1986, n. 342.

Ai militari in ferma di leva prolungata e agli allievi di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 440, con grado inferiore a sergente, compete lo stipendio previsto per i carabinieri ausiliari dalla tabella unica - quadro IV - sezione C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'indennità integrativa speciale.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, nonchè al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata, compete uno stipendio annuo lordo iniziale pari ai sette decimi di quello spettante ai pari grado di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale di cui al precedente terzo comma.

Ai sottotenenti di complemento di prima nomina e gradi corrispondenti e ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti è corrisposta la tredicesima mensilità.

L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale di cui al precedente comma e ai graduati e militari di truppa di leva, in ferma prolungata o volontaria».

Infine vi è un emendamento sostitutivo del Governo. Ne do lettura:

«Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1986, n. 342, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle paghe nette giornaliere, anche oltre il tasso programmato di inflazione.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado permanente effettivo.

Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo stesso trattamento economico al netto delle ritenute con livelli e valori del pari grado in ferma volontaria.

Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi corrispondenti, e ai sergenti di complemento, e gradi corrispondenti, è corrisposta la tredicesima mensilità.

L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è corrisposta anche al personale di cui al precedente comma ed ai graduati e militari di truppa o in ferma prolungata o in ferma volontaria.

Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge».

Avverto che gli emendamenti presentati dal senatore Oriana, dal senatore Fallucchi e dai senatori Milani Eliseo e Fiori sono stati ritirati.

BOLDRINI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento da me presentato insieme al collega Giacchè, bisogna fare essenzialmente tre osservazioni.

In primo luogo, la paga netta giornaliera dei militari di leva è estremamente inferiore a quella degli altri paesi della NATO; da questo punto di vista l'Italia è il paese più arretrato.

La seconda considerazione, molto semplice a mio avviso, è che il maggiore peso economico viene avvertito dalle famiglie che si trovano nelle condizioni più disagiate sotto il profilo economico e sociale. Pertanto, raddoppiare la paga significa anche andare incontro a queste esigenze.

La terza osservazione è che il costo della vita sociale aumenta di giorno in giorno. Si consideri qualsiasi città, qualsiasi luogo di divertimento o di svago o semplicemente dove

si possa trascorrere qualche ora: quindi aumentare la paga netta giornaliera serve a dare al militare di leva quel minimo di garanzia economica che ha effetti positivi anche sul piano della partecipazione alla vita militare.

BUTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei illustrare la situazione che si è venuta a determinare, richiamando i rapporti di natura finanziaria che hanno in qualche modo orientato queste scelte che sono state illustrate dall'onorevole Ministro all'inizio di seduta.

Oggi i volontari prendono 297.000 lire il primo anno e 420.000 lire il secondo anno. La proposta della Commissione difesa porta queste cifre a 705.000 per il primo anno e a 822.000 per il secondo anno. Faccio presente che i volontari percepiscono circa 60.000 lire per indennità operativa. In base al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati le cifre sono di 500.000 lire circa per il primo anno e di 830.000 lire circa per il secondo.

In base a questa valutazione comparativa e alle considerazioni del Ministro, il relatore esprime il proprio parere favorevole sull'emendamento sostitutivo presentato dal Governo e quindi parere contrario sull'emendamento dei senatori Boldrini e Giacchè, che prevede il raddoppio dalle paghe.

SPADOLINI, ministro della difesa. Senatore Boldrini, mi rendo perfettamente conto che la misura di 4.000 lire è assolutamente inadeguata. Tuttavia devo ricordare che il Governo, da me interpellato collegialmente, ritiene impossibile prevedere il raddoppio ulteriore delle paghe dopo che è stata approvata la legge 5 luglio 1986, n. 342. Peraltro, rendendomi conto che questo processo deve essere graduale, mi sono premurato di correggere il testo approvato dalla Camera dei deputati con la proposta di cui al primo comma, che autorizza ad aggiornare le paghe nette giornaliere dei militari di leva anche oltre il tasso programmato di inflazione. Questo fa intravedere la volontà dell'attuale Governo o di Governi futuri di riesaminare la questione.

Mi rendo perfettamente conto dello spirito altamente umanitario che ha indotto i senatori Boldrini e Giacchè a presentare l'emendamen-

to in questione, ma devo eccepire una globale difficoltà del Governo che, peraltro, quest'anno ha già dato prova in qualche modo della volontà di modificare in misura incisiva, anche se ancora inadeguata, la paga dei militari. Si può ridere sulla irrisorietà delle 4.000 lire, ma non si può dimenticare che fino a pochi mesi fa erano 2.000 lire. Peraltro, si darebbe l'impressione al Paese di aver condotto per anni una politica colpevole.

Ci sono ragioni finanziarie che impongono questa scelta, anche sulla linea della politica globale del Governo, alla quale mi richiamo non potendo accogliere l'emendamento in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MILANI Eliseo. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento presentato dai senatori Boldrini e Giacchè.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Boldrini e Giacchè.

Non è approvato.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, sono favorevole al testo elaborato dal comitato ristretto e ritirato a seguito della presentazione dell'emendamento sostitutivo del Governo. Il compenso del militare di truppa era stabilito in rapporto ai compensi attribuiti agli altri militari; esisteva cioè un parametro obiettivo e, ove si fossero verificate variazioni del compenso, ad esempio, degli allievi sottufficiali, automaticamente sarebbero variate le paghe dei militari di truppa. D'altro canto per tutte le altre categorie di militari, esclusa quella dei militari di truppa, viene compiuta tale parametrizzazione: il sottotenente di leva percepisce la stessa somma del sottotenente in servizio permanente.

Quindi con questa formulazione imponiamo una servitù personale ad una categoria di cittadini (quelli cioè che hanno raggiunto l'età per prestare il servizio militare di leva) e, anzichè trattarli come gli altri, riserviamo loro un trattamento inaccettabile.

A questo proposito voglio sollevare una questione di fondo. La proposta del comitato ristretto avrebbe comportato circa 10.000 lire al giorno di maggiore spesa; con 10.000 lire al giorno avremmo potuto evitare però anche le conseguenze derivanti dall'articolo 30-bis il quale, al fine di conseguire un piccolissimo risparmio, prevede che debbano essere detratte le indennità spettanti ai militari per i giorni di assenza, il che comporta la messa in opera di un apparato amministrativo complesso e inapplicabile. Se avessimo fissato la paga a 10.000 lire al giorno, avremmo potuto evitare il meccanismo di cui all'articolo 30-bis.

Per queste ragioni chiedo che venga messo ai voti l'emendamento del comitato ristretto, che faccio mio.

BUTINI, relatore alla Commissione. Il parere del relatore è contrario.

SPADOLINI, ministro della difesa. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 30 presentato dal comitato ristretto, da questo ritirato e fatto proprio dal senatore Milani Eliseo, sul quale il relatore e il Ministro della difesa hanno espresso parere contrario.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 30, presentato dal Governo.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 30, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 30-bis

«Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati in ferma prolungata, nonchè agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga è

dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonchè durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

Per i militari indicati nel comma 1 la paga è sospesa:

a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano;

b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna.

Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonchè durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è favorevole a questo emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 30-bis, proposto dal Governo, su cui il relatore si è dichiarato favorevole.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31. Ne do lettura:

Art. 31.

Il periodo di servizio militare di leva, quello in ferma prolungata e quello volontario sono validi a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico del settore pubblico.

I militari in servizio già frequentatori dei corsi tenuti presso le scuole militari di Forza armata che hanno contratto arruolamento volontario al compimento del 17° anno di età devono intendersi arruolati, per uniformità con le norme vigenti sul volontariato, al compimento del 16° anno di età, qualora a

quella data siano stati frequentatori di corsi presso le citate scuole.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, interamente sostitutivo, è del comitato ristretto:

Art. 31.

«Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale del settore pubblico.

I militari in servizio, che hanno frequentato i corsi presso le scuole militari di Forze armate e hanno contratto arruolamento volontario al compimento del diciassettesimo anno di età, debbono intendersi arruolati al compimento del sedicesimo anno di età, qualora a quella data siano stati frequentatori di (abbiano frequentato i) corsi presso le citate scuole.

Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolato i rispettivi corsi per almeno 24 mesi sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.

Il periodo trascorso presso le citate scuole, superiore a sei mesi e inferiore a diciotto mesi, viene computato in misura del cinquanta per cento ai fini del servizio di leva.

Per tutto il personale militare del presente articolo i primi sei mesi da arruolato non vengono computati ai fini del servizio di leva.

Tale esonero non è applicabile ai corsi di studio corrispondenti a quelli della scuola media superiore presso la Scuola Militare della Nunziatella e presso il Collegio Militare Morosini».

L'altro emendamento, anch'esso interamente sostitutivo dell'articolo 31, è stato presentato dal Governo. Ne do lettura:

Art. 31.

«Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolato i

rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Avendo il Governo presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 31, ritiro la proposta fatta dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 31, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32. Ne do lettura:

Art. 32.

Il numero complessivo dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare è il seguente:

Esercito	16.000
Marina	5.000
Aeronautica	5.000

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti: i senatori Eliseo Milani e Fiori propongono la soppressione delle parole: «o triennale».

Il senatore Giust propone di aumentare le indicazioni numeriche della ferma di leva prolungata: da 16.000 a 39.000 per l'Esercito, da 5.000 a 10.000 per la Marina e da 5.000 a 14.000 per l'Aeronautica.

In subordine, lo stesso senatore Giust propone di aggiungere, dopo le parole: «dell'Aeronautica militare», le altre: «è conforme a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed è rapportato alle esigenze numeriche delle Forze armate, come previsto agli articoli 4 o 5 della presente legge».

Il comitato ristretto propone il seguente nuovo testo:

Art. 32.

«Il numero complessivo dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è conforme a quanto stabilito dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed è distribuito fra le diverse Forze armate in rapporto alle loro esigenze numeriche come previsto dall'articolo 4 della presente legge».

Anche il Governo propone un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32. Ne do lettura:

Art. 32.

«La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è elevata al 19 per cento, con riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottoposti, militari di truppa e comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.

In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare di cui all'articolo 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del presente articolo vengono aggiunte 5.000 unità destinate alla Marina militare».

GIUST. Signor Presidente, ritiro l'emendamento presentato che aveva origine dalle risultanze delle udienze conoscitive del comitato ristretto e che rispecchiava la volontà dell'allora massimo esponente tecnico delle Forze armate, il capo di Stato maggiore della difesa, generale Bartolucci. Ci si proponeva, con questo, di recuperare l'insufficiente determinazione stabilita alla Camera dei deputati.

Do atto al Governo di avere, con l'emendamento proposto, tenuto conto di questa volontà: è, infatti, chiaro come la previsione del 19 per cento contenuta nell'emendamento gover-

nativo sia migliorativa rispetto a quella dell'articolo 36 della legge n. 191 del 1975.

Ritiro, pertanto, il mio emendamento pur considerando un errore voler determinare in maniera percentuale il rapporto tra volontariato e coscrizione obbligatoria. È una scelta politica e generale che non intendo qui discutere ma che non ho mai condiviso: non ho problemi a ribadire in questa sede la mia posizione anche se, per disciplina di parte, mi adeguerò. Con questo emendamento si stabilisce, di fatto, una sudditanza netta del volontariato rispetto alla coscrizione: è una scelta politica sulla quale dissento.

Un Parlamento che si rispetti ha il dovere di guardare avanti: abbiamo più volte detto che Forze armate di popolo devono significare anzi tutto Forze armate credibili. Fino a questo momento abbiamo assistito al fallimento dell'articolo 36 della legge n. 191, che oggi evidentemente tentiamo di superare migliorando le condizioni del volontariato; ma non teniamo conto che legare percentualmente il volontariato al gettito di leva significa non andare verso la direzione giusta. Abbiamo dinnanzi a noi i dati finali dell'Istituto centrale di statistica, a fronte dei quali gli Stati maggiori ci hanno detto che gli impegni tecnico-operativi delle Forze armate non saranno più attuabili se il gettito di leva continuerà a calare, come sta accadendo dal 1963. Decisamente non avremo un aumento del gettito nei prossimi anni anche in rapporto ai miglioramenti che stiamo prevedendo con questo disegno di legge: in tema di dispense e di esoneri, ad esempio, abbiamo un incorporamento al di sotto del 50 per cento del gettito di leva, con un andamento che andrà sempre più peggiorando.

Non voglio dilungarmi in questo discorso; avremo modo di tornare sull'argomento quando parleremo della dislocazione del cosiddetto «esercito di massa», della mancata regionalizzazione che con questa legge stiamo operando, della obiezione di coscienza o della inclusione negli organi di rappresentanza dei militari di leva, che speriamo serva a superare i problemi degli organi collegiali previsti dalla attuale normativa.

Tutto questo darà una risposta al miglioramento della condizione militare, alla demoti-

vazione che abbiamo lamentato fino ad oggi, alla avversione al servizio militare obbligatorio? Se siamo convinti di dare risposta a questi problemi votiamo a favore. Personalmente rivolgo un appello affinché questo articolo venga ritirato e non si stabilisca un rapporto percentuale tra il volontariato e il servizio militare obbligatorio.

GIACCHÈ. Credo non sia in discussione oggi la prospettiva a lungo termine delle strutture militari del nostro Paese: d'altronde, gli stessi esiti del calo demografico, ad esempio, imporranno delle riconsiderazioni in tutti i campi della vita civile, perchè non è pensabile che ciò non avvenga in tutti i paesi industrializzati. Non possiamo pensare di affrontare il futuro tenendo ferma la consistenza numerica di una delle componenti della società, quella delle Forze armate.

Sono problemi che riguardano l'avvenire; al di là della delusione provata per le mancate conclusioni del recente vertice di Reykjavik, occorre auspicare che la ripresa di un processo di distensione internazionale porti ad accordi a livello mondiale per la riduzione degli armamenti e quindi anche del personale militare.

Ora però stiamo discutendo di questo disegno di legge ed abbiamo già approvato all'articolo 2 la durata del servizio di leva, fissato in dodici mesi: abbiamo così respinto ipotesi di riduzione della ferma.

Noi comunisti abbiamo chiarito più volte che non siamo contrari ad un aumento della «ferma di leva prolungata»: avevamo anche fatto delle proposte in tal senso che avrebbero potuto accelerare il processo, ma non sono state accolte.

Per quanto riguarda l'articolo che stiamo esaminando, è da preferirsi il testo del comitato ristretto: non si capisce infatti perchè sia necessario l'aumento della componente volontaria dal 16 al 19 per cento, tenendo conto che la legge n. 191 del 1975 stabilisce che i volontari possano essere il 16 per cento del complesso dei graduati e dei militari di truppa mentre, in realtà (secondo quanto ci ha detto il generale Poli) ammontano allo 0,95 per cento. Ci sono circa quindici punti di differenza, che vanno recuperati: non vedo perciò la

necessità di aumentare fino al 19 per cento, anche in relazione alle esigenze proposte. Abbiamo già votato per una riduzione del servizio di leva, per cui il 16 per cento ci appare del tutto sufficiente trattandosi di esercito di leva e non di tipo professionale.

Due anni fa, quando la Camera dei deputati approvò il testo dell'articolo 32, stabilì che il numero complessivo dei volontari era costituito da 16.000 unità per l'Esercito, 5.000 per la Marina e 5.000 per l'Aeronautica, per un totale quindi di 26.000 unità. Oggi, proponendo il 16 per cento, noi raggiungeremmo all'incirca la cifra di 40.000 volontari, ben oltre quindi la cifra stimata dalla Camera, per cui non si capisce perchè si debba aumentare ulteriormente il numero a 50.000 dal momento che - ripeto - abbiamo respinto l'ipotesi di riduzione della ferma e che è assai dubbio che anche il 16 per cento possa poi essere effettivamente coperto.

Nel testo che ci viene proposto dal Governo, inoltre, si dice: «In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina militare, di cui all'articolo 3 della presente legge, al totale complessivo di cui al precedente comma vengono aggiunte 5.000 unità destinate alla Marina militare.», quindi, alla percentuale del 19 per cento si devono aggiungere altre 5.000 unità per la Marina militare e anche queste - a nostro avviso - non sono necessarie perchè potrebbero essere reperite all'interno del tetto del 16 per cento attualmente previsto. Infatti, con il 16 per cento si arriva a 40.000 volontari, ben oltre le 26.000 unità previste dalla Camera pur con le 5.000 in più che si ritiene di dover assegnare alla Marina (avremmo sempre un *surplus* di 9.000 unità). Ad ogni modo se fosse coperto quel 16 per cento, al momento sarebbe più che sufficiente.

Vi è poi un'altra osservazione che noi facciamo in merito all'articolo che è stato proposto dalla maggioranza e più in particolare sul fatto che si debba stabilire una percentuale con riferimento alla singola Arma, mentre mi pare che più opportunamente nel comitato ristretto a suo tempo si era stabilito che: «Il numero complessivo dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni in ferma di leva prolungata biennale o trienna-

le dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è conforme a quanto stabilito dall'articolo 36 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed è distribuito fra le diverse Forze armate in rapporto alle loro esigenze numeriche come previsto dall'articolo 4 della presente legge». Non può non essere criticata l'impostazione del testo propostoci invece ora dalla maggioranza perchè tutti sappiamo che si ricorre ad un criterio fisso tra le diverse Armi in quanto si teme che gli Stati maggiori non siano in grado di mettersi d'accordo tra di loro per stabilire che alla Marina, dovendo essa sopperire alla riduzione del gettito di leva, possa essere assegnato qualche volontario in più. Ma, onorevoli colleghi, pensiamo davvero di poter avallare una simile interpretazione della politica interforze che andiamo declamando ogni volta che parliamo delle nostre Forze armate?

Ritengo che sarebbe estremamente corretto se noi invece riproponessimo la percentuale del 16 per cento. Non sarebbe necessario neanche includere le 5.000 unità in più per la Marina, pur potendosi, in via eccezionale, valutarne l'eventualità. (Anche se per quanto riguarda la sostituzione dei militari che vengono meno nella Marina militare a causa della riduzione della ferma si potrebbe risolvere il problema in tempi brevissimi - entro un anno - attraverso le normali operazioni di reclutamento). Soprattutto però credo che ripristinando il testo che fissa il 16 per cento saremmo coerenti con l'impronta che fino ad oggi abbiamo voluto dare alla nostra concezione interforze; se stabilissimo, cioè, che la percentuale è complessiva in rapporto al totale dei componenti delle diverse Forze armate e che, in base alle esigenze numeriche di ognuna delle singole armi, il Ministro si assume la responsabilità politica delle decisioni del vertice militare e stabilisce la ripartizione da operare tra una forza e l'altra (tanto più che anche recentemente egli ha dichiarato «il vertice militare sono io!»). In questo modo, da un lato si garantirebbe la necessaria flessibilità tra le diverse armi, senza enfatizzare eccessivamente il numero percentuale dei volontari, che poi regolarmente non sarà coperto, e dall'altro non si rinuncia ad un principio di interforze che abbiamo sempre sostenuto.

Per questi motivi, signor Presidente, faccio mio l'emendamento elaborato dal comitato ristretto in proposito.

MILANI Eliseo, Signor Presidente, annuncio che ritiro il mio emendamento e preciso che voterò a favore di quello del senatore Giacchè, tendente a riproporre il testo del comitato ristretto.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Mi rivolgo in particolar modo ai commissari comunisti per sottolineare come la fissazione di una percentuale sia la conferma dell'ispirazione fondamentale del Governo mirante a preservare l'esercito di popolo.

Devo poi far presente al senatore Giust che non riesco a capire perchè non ci si debba rapportare ad un certo livello percentuale. Se non accettassimo infatti una percentuale, noi effettivamente apriremmo la strada ad un esercito volontario. La fissazione di una percentuale cioè, qualunque essa sia - e lo dico con particolare riguardo al settore di questa Assemblea che è più ostile alla creazione dell'esercito professionale, così come d'altra parte lo sono anch'io - è un argine, un limite, una garanzia assoluta.

Voglio inoltre far presente al senatore Milani che nei paesi del Patto atlantico, quali ad esempio il Belgio, che è l'unico paese ad avere una ferma inferiore alla nostra, il rapporto tra volontari e militari di leva è del 64 per cento a favore dei primi contro il 30 per cento circa dei secondi e tale situazione si è determinata proprio a causa dell'immissione di volontari senza che fosse fissata alcuna percentuale.

È chiaro dunque che solo la percentuale è un argine, quindi la difendo; e mi pare equa la percentuale del 19 per cento. Condivido l'opinione che non sarà facile raggiungerla, ma proprio per questo è inutile insistere sul 16 per cento, che è un'aliquota diversa. È necessaria l'immissione di forze professionali, di cui l'Esercito è il più privo. La Marina e l'Aeronautica non ne hanno molto bisogno. Tuttavia è

necessario anche muoversi nel rispetto della ispirazione costituzionale, che prevede un esercito di popolo.

Pertanto mi permetto di insistere sull'approvazione del testo dell'articolo 32 presentato dal Governo, che è il frutto di dibattiti con i colleghi del Senato e della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Giacchè, tendente a riproporre il testo formulato dal comitato ristretto.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

GIUST. Signor Presidente, dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33. Ne do lettura:

Art. 33.

Il Ministro della difesa ha facoltà di indire arruolamenti per la commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale o triennale, ai sensi del precedente articolo 4.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che:

1) siano cittadini italiani residenti nel territorio nazionale;

2) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

3) siano in possesso, all'atto della presentazione della domanda, del diploma di scuola media di primo grado;

4) alla data di scadenza del bando di arruolamento abbiano l'età minima di sedici anni e massima di venti;

5) non siano stati prosciolti da altre ferme nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di cui al precedente articolo 5 per motivi disciplinari o per indegnità o per inattitudine militare o per scarso impegno dimostrato durante uno o più corsi frequentati;

6) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi nè siano imputati per reati per i quali è prevista, per legge, la sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

7) siano in possesso del certificato di buona condotta;

8) siano riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato;

9) facciano risultare, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Tale consenso non occorre per coloro che siano già alle armi, ovvero abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati.

I militari in ferma di leva prolungata sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento, in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma di leva prolungata è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è stato formulato dal comitato ristretto.

Ne do lettura:

Art. 33.

«Il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale o triennale dei militari di truppa che abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio militare di leva o volontario.

Possono essere ammessi alla commutazione di cui al precedente comma i militari che:

1) siano in possesso, all'atto della presentazione della domanda, della licenza del diploma di scuola media di primo grado;

2) non siano incorsi in condanne penali per delitti non colposi nè siano imputati per reati per i quali è prevista, per legge, la sospensione obbligatoria dall'impiego dei militari in servizio;

3) non abbiano superato alla data della domanda il 22° di età.

Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta, si applicano le specifiche norme di cui al Titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, nonchè quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.

I militari in ferma di leva prolungata sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento, in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma di leva prolungata è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva».

Vi è poi un emendamento del senatore Finestra tendente ad aggiungere, dopo il secondo, i seguenti due commi:

«Il Ministro della difesa ha altresì la facoltà di indire bandi per l'arruolamento di militari di truppa con ferme di 2 anni commutabili in ferme di 3 anni.

Possono essere ammessi all'arruolamento di cui al precedente comma i giovani che alla data di scadenza del bando di arruolamento abbiano età minima di 17 anni e massima di 21 anni e che siano in possesso dei requisiti previsti ai punti 1) e 2) del precedente secondo comma».

Il terzo emendamento è stato presentato dal senatore Oriana e tende al ripristino dell'articolo 33 del disegno di legge n. 891.

Vi è ancora un emendamento presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori. Ne do lettura:

Al primo comma, sopprimere le parole: «o triennale».

Vi è infine un emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo. Ne do lettura:

Art. 33.

«Il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.

Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà, qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo.

I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.

Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al Titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, nonché quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.

Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolato i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva».

FINESTRA. Signor Presidente, poichè il mio emendamento viene assorbito dal testo del Governo, lo ritiro.

ORIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento da me presentato.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento elaborato dal comitato ristretto.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, insisto per la soppressione della parola «triennale» in quanto ritengo che non bisogna allungare questo periodo di precarietà. Anno dopo anno, diamo luogo a situazioni precarie in presenza di difficoltà per attività sostitutive che noi indichiamo come possibili.

Un anno può essere sufficiente, due anni sono già tanti, tre anni sono troppi perché diventano un periodo consistente della vita di un giovane.

GIACCHÈ. Signor Presidente, considerato che il relatore ha ritirato l'emendamento formulato dal comitato ristretto, propongo di introdurre una specificazione a suo tempo contenuta in quel testo. A tal fine presento il seguente emendamento: «Al primo comma dell'articolo 33, dopo le parole "o triennale dei militari" inserire le seguenti parole: "di truppa che abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio militare di leva o volontario"».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. L'emendamento sostitutivo presentato dal Governo è sostanzialmente simile al testo formulato dal comitato ristretto. Di ulteriore vi è solo la facoltà del Ministro della difesa di indire arruolamenti, qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, riservati ai giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiduesimo anni di età.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole all'emendamento presentato dal Governo ed è contrario agli emendamenti del senatore Giacchè e del senatore Milani Eliseo.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo è contrario agli emendamenti presentati dal senatore Giacchè e dal senatore Milani Eliseo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Giacchè.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

È approvato.

FALLUCCHI. Signor Presidente, come lei sa questa mattina il comitato ristretto ha esaminato gli emendamenti presentati dal Governo ed i relativi articoli fino all'articolo 33. Siccome sono necessari approfondimenti sotto il profilo tecnico in relazione a tutta la normativa, propongo una sospensione per procedere rapidamente all'esame degli articoli successivi e dei relativi emendamenti.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Non ho alcuna difficoltà ad approfondire l'esame degli articoli che lo esigono. Se c'è, però, qualche articolo che non richiede tale approfondimento, potremmo andare avanti. Infine potremmo esaminare ed approvare sia l'articolo finale relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge, sia l'integrazione dell'articolo 17, così come richiesto dal senatore Butini. Nella giornata di domani potranno essere così esaminati gli articoli che restano da approfondire dal comitato ristretto che comunque dovrebbe riunirsi subito dopo il termine dei nostri lavori.

MILANI Eliseo. Non mi oppongo alla richiesta del Ministro della difesa, ma vorrei che risulti a verbale che questa mattina si sono riuniti soltanto alcuni componenti del comitato ristretto. Fino a prova contraria ne faccio parte anch'io e non sono stato avvertito.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono favorevole alla procedura prospettata dal Ministro. Gli articoli che possono essere esaminati sono il 38, l'articolo 43, l'articolo 43-bis ed infine l'articolo aggiuntivo 17-bis.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 38. Ne do lettura:

Art. 38.

Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata biennale sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma, all'atto del congedo, è corrisposto un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultima paga percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 34, è corrisposto un premio di congedamento pari all'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessi dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il comitato ristretto propone di sostituire i primi due commi con il seguente:

«Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedo è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato».

Ancora il comitato ristretto propone, al terzo comma, di sostituire le parole: «all'ultima mensilità» con le altre: «a due volte l'ultima mensilità».

Il senatore Giust propone il seguente nuovo testo del primo comma: «Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata è attribuito il trattamento economico corrispondente ai pari grado dell'Arma dei carabinieri».

Il Governo ha presentato il seguente nuovo testo dell'intero articolo 38:

Art. 38.

«Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente articolo 33, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione».

GIUST. Ritiro il mio emendamento.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Nel dichiarare il mio parere favorevole sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 38 presentato dal Governo, ritiro gli emendamenti al medesimo articolo presentati dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 38.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43. Ne do lettura:

Art. 43.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e adde-

stramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come risulta modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale, di cui seguono la disciplina.

Al programma di cui al precedente comma si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

È approvato.

Il Governo ed il comitato ristretto hanno proposto due emendamenti analoghi, tendenti ad inserire, dopo l'articolo 43, un articolo aggiuntivo. Do lettura del primo:

Art. 43-bis

«L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

“Art. 122. – Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprono determinati impieghi o esercitano mestieri o attività o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento.

Il regolamento di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma, è emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge”».

Do lettura del secondo:

Art. 43-bis.

«L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è così modificato:

«Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprono o esercitano mestieri ed attività o si trovino in speciali condizioni fissate in apposito regolamento da emanare, sentite le Commissioni difesa del Parlamento, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento proposto dal comitato ristretto è sostanzialmente identico a quello proposto dal Governo. Ritiro pertanto l'emendamento proposto a nome del comitato ristretto ed esprimo parere favorevole su quello presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 43-bis, proposto dal Governo, su cui il relatore si è dichiarato favorevole.

È approvato.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo sia opportuno considerare che l'articolo 31, approvato poc'anzi nel testo proposto dal Governo, non contiene la norma prevista al comma primo del testo proposto dal comitato ristretto, per cui proporrei di inserire detta norma dopo l'articolo 17 anche per ragioni di coordinamento.

Pertanto, presento un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 17, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 17-bis.

«Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale del settore pubblico».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 17-bis proposto dal relatore.

È approvato.

Torniamo ora all'articolo 5, di cui abbiamo discusso nella seduta del 2 ottobre. Ne do nuovamente lettura:

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono indicate, in apposita tabella, la ripartizione dei militari di leva tra le tre Forze armate, nonchè, soddisfatte le esigenze delle Forze armate stesse, le aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri, nel corpo delle capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I giovani che desiderano essere ammessi al servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nel corpo delle capitanerie di porto, nella polizia di Stato, nel corpo degli agenti di custodia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono presentare domanda al presidente del consiglio di leva. I requisiti ed i criteri per l'ammissione nei sopracitati corpi sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

Ricordo che il comitato ristretto ha presentato un emendamento interamente sostitutivo di questo articolo. Torno a darne lettura:

Art. 5.

«Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sono indicate, in apposita tabella, la ripartizione dei militari di leva tra le tre Forze armate, nonchè le aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri.

I giovani che desiderano essere ammessi al servizio di leva nell'Arma dei carabinieri devono presentare domanda al presidente del consiglio di leva. I requisiti ed i criteri per

l'ammissione sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

Sono pertanto abrogate le norme di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, e al terzo comma della legge 8 luglio 1980, n. 343.

È altresì abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente disposizione».

Anche il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

«Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate, in apposita tabella, la ripartizione dei militari di leva tra le tre Forze armate nonchè le eventuali aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di ausiliari nell'Arma dei carabinieri.

I giovani che chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva nell'Arma dei carabinieri devono presentare domanda al consiglio di leva o alle stazioni dei carabinieri. I requisiti ed i criteri per l'ammissione sono indicati nel manifesto di chiamata alle armi.

Soddisfatte le esigenze delle Forze armate, nel primo triennio di applicazione della presente legge, il Ministro della difesa - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro di grazia e giustizia - stabilisce i contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Questo emendamento riguarda un problema all'esame del Governo e che ha avuto anche un'eco al Consiglio supremo di difesa. Ritengo che la norma studiata dal comitato ristretto sia giusta

e l'ho preservata sia pure rinviandone l'attuazione.

La norma del comitato ristretto del resto riflette, ma con maggior precisione, la posizione della Camera dei deputati, in previsione anche di quel contingente della leva che fra due anni sarà sostanzialmente non mantenibile sulle posizioni attuali (il che spiega perchè abbiamo avviato una significativa riduzione l'anno scorso): la necessità assoluta che i soldati di leva non siano destinati più a compiti di forze che non sono militari (come la Polizia di Stato) o che hanno compiti specifici e peculiari in altri rami dell'Amministrazione (come i vigili del fuoco) o che assolvono a compiti peculiari (come gli agenti di custodia).

D'altro canto, l'irruzione di questa norma senza un temperamento dilatorio nel tempo creerebbe problemi gravissimi alla Polizia di Stato in un momento in cui il terrorismo è così minaccioso. Di questa leva si dice tanto male, è oggetto sempre di tante anatomie critiche, ma poi tutti mettono gli elementi di leva a livello di gran lunga superiori rispetto alle altre forme di reclutamento: questo mi consola delle tante amarezze che l'ufficio di Ministro della difesa comporta.

Il Ministro dell'interno mi ha detto che il bacino di reclutamento dei circa 4.000 elementi di leva utilizzati dalla Polizia di Stato offre una buona metà che rimane in permanenza nella Polizia: tra questi ci sono i migliori elementi in assoluto. Siccome sono figli della leva e non scelti secondo criteri privilegiati od oligarchici, ciò dimostra che la leva è ancora un filtro di un certo valore. In ogni arma questi soldati di leva diventano, in settori anche esposti alla violenza, alla criminalità e al terrorismo, elementi talmente invidiati ed apprezzati da non potersene il Ministero dell'interno privare se non costituendo delle forme alternative (per le quali è previsto almeno un periodo di tre anni, se basterà).

Il fenomeno è ancora più grave nella protezione civile, perchè il Dipartimento della protezione civile è fondato in grandissima misura sulle forze della difesa; al di fuori della difesa - lasciatemelo dire, con tutto il rispetto per lo zelo attivistico del nostro collega - sarebbe difficile parlare anche di Ministero, si tornerebbe al Dipartimento come era prima

dell'incarico, senza portafoglio, nel giugno 1981.

I 4.000 vigili del fuoco, sottratti *d'embrée* da questo corpo con una norma catenaccio, creavano una paralisi integrale, nè possiamo, in un momento in cui si discute di amnistia e si va avanti in queste politiche di larghezza, ridurre il corpo degli agenti di custodia. Pertanto, per tutti e tre i casi c'è una ragione che spiega questo testo cautamente elaborato dal Governo, concertato con i Ministri dell'interno e della giustizia, che io raccomando alla Commissione per l'approvazione in modo unanime, perchè rimanga l'omaggio che il Governo rende al principio che la Commissione ha elaborato e l'omaggio della Commissione alla eccezionalità che il Governo sottolinea e che, in ogni caso, illumina un po' questa categoria di soldati di leva, che tutti dichiarano demotivati, ma che nei vari settori sono quelli che offrono i migliori elementi di difesa della Repubblica.

MILANI Eliseo. Non mi oppongo alla formulazione proposta dal Governo anche se esiste un problema più generale.

I corpi speciali dello Stato non riescono a raggiungere il numero pieno, perchè evidentemente i trattamenti previsti non soddisfano le esigenze del personale.

È chiaro quindi che il ragazzo chiamato a prestare il servizio militare di leva preferisce farlo in uno di questi corpi speciali, così da avere la possibilità di godere di alcune agevolazioni.

Ribadisco, comunque, il mio voto favorevole a questa norma.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono favorevole al testo proposto dal Governo: ritiro pertanto il testo presentato dal comitato ristretto.

Voglio solo far presente che il problema del quinquennio, che mi auguro possa essere felicemente risolto, continua ad essere presente. Vorrei pregare il Ministro di darci la sicurezza che su questo tema non insorgeranno problemi alla Camera dei deputati, altrimenti si creerebbe una questione dannosa per l'*iter* del provvedimento.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il testo del Governo è stato concordato a livello di Presidenza del Consiglio; non posso in partenza garantire che non verranno presentati emendamenti alla Camera dei deputati.

Il raccordo fra il Governo e la maggioranza è un dovere istituzionale: tutti i Ministri interessati hanno aderito alla formula dei tre anni.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. A seguito della dichiarazione dell'onorevole Ministro, ritengo possa considerarsi superata ogni perplessità in merito all'articolo 5. Pertanto, torno a ripeterlo, ritiro l'emendamento presentato dal comitato ristretto ed esprimo parere favorevole al nuovo testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo interamente sostitutivo dell'articolo 5.

È approvato.

Per consentire un'approfondita valutazione dei rimanenti articoli da parte del comitato ristretto, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 18,30 e sono ripresi alle ore 19,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con l'esame dell'articolo 34 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 34.

I militari in ferma di leva prolungata biennale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le classifiche di:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: dopo il compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: dopo il compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento, purché abbiano trascorso almeno due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

Alle promozioni di cui al comma precedente provvedono gli organi all'uopo delegati dal Ministro della difesa.

Entro il diciottesimo mese di servizio i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma prolungata biennale possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

In relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate, fissate annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, i suddetti graduati vengono valutati e, se idonei, nominati sergenti di complemento dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del ventiquattresimo mese di servizio in ferma prolungata.

I sergenti di complemento di cui al precedente comma sono trattenuti in servizio per un periodo di dodici mesi non prorogabile.

I militari che non siano stati nominati sergenti di complemento, secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono collocati in congedo alla scadenza del ventiquattresimo mese di servizio.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, interamente sostitutivo dell'articolo 34, è stato presentato dal comitato ristretto. Ne do lettura:

Art. 34.

«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20 per la promozione a caporale, comune di prima classe o aviere scelto, i militari in ferma di leva prolungata biennale conseguono, previo giudizio di idoneità, il grado e le qualifiche di:

a) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: al compimento dell'ottavo mese dall'incorporazione e purché abbiano trascorso due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe o aviere scelto;

b) sergente di complemento: dopo dieci mesi di permanenza nel grado di caporal maggiore, sottocapo o primo aviere.

Entro il diciottesimo mese di servizio i sergenti, i caporal maggiori, sottocapi, primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

I sergenti di complemento di cui al precedente primo comma, dopo 36 mesi di servizio dall'incorporazione, possono partecipare a domanda ai concorsi per l'ammissione nei ruoli sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

I militari di cui al presente articolo, qualora non risultino idonei al conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al primo comma, possono a domanda chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta.

Nei confronti dei militari di cui al presente articolo si applicano, al termine delle ferme o rafferme contratte, i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini dell'accesso al lavoro presso amministrazioni pubbliche o private soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio.

Il Ministro della difesa stabilisce annualmente, per la partecipazione ai concorsi per i trasferimenti nel servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata, il numero dei posti da riservare ai sergenti di cui al presente articolo».

I senatori Eliseo Milani e Fiori propongono la soppressione dei commi terzo, quarto, quinto e sesto.

Il senatore Giust propone, al terzo comma, dopo le parole «ferma biennale» di aggiungere le altre: «in pluriennale fino ad un massimo di sei anni».

Il senatore Oriana propone il ripristino dell'articolo 34 del disegno di legge n. 891 e l'aggiunta del seguente ultimo comma: «I sergenti in ferma triennale possono partecipare ai concorsi per il passaggio in servizio permanente effettivo di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212».

Infine il Governo ha presentato il seguente testo, sostitutivo dell'intero articolo 34:

Art. 34.

«I militari in ferma prolungata possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi o le qualifiche di:

a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;

b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: non prima del compimento del settimo mese dall'incorporazione e purché abbiano trascorso due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto;

c) sergente di complemento: dopo 14 mesi dall'incorporazione.

Entro il diciottesimo mese di servizio i sergenti, i caporal maggiori, i sottocapi, i primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la commutazione della ferma biennale in triennale.

I sergenti di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono essere tratti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al termine del quale sono ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

Il personale di cui al presente articolo, qualora non risulti idoneo al conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al comma 1, può chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta. In ogni caso al predetto personale si applicano i benefici di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, ai fini dell'avviamento al lavoro presso amministrazioni e aziende soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio.

Il Ministro della difesa stabilisce annualmente, per la partecipazione ai concorsi per i trasferimenti nel servizio permanente ed in relazione alle esigenze organiche di ciascuna Forza armata, il numero dei posti da riservare ai sergenti di cui al presente articolo».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Avendo il Governo presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 34, ritiro l'emendamento proposto dal comitato ristretto ed esprimo parere favorevole al testo presentato dal Governo.

GIUST. Anche io, signor Presidente, ritiro l'emendamento presentato.

FIORI. A nome anche del collega Milani, ritiro l'emendamento da noi proposto.

ORIANA. Mi associo a quanto testè dichiarato dai colleghi che mi hanno preceduto e ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli altri emendamenti, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo interamente sostitutivo dell'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37 precedentemente accantonato. Ne do lettura:

Art. 37.

Ai militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale è riservato:

a) il venti per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del corpo della Guardia di finanza, del corpo degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato;

b) il cinque per cento dei posti per allievi sottufficiali disponibili per l'accesso alle scuole di formazione dei sottufficiali della propria Forza armata (esclusa l'Arma dei carabinieri), da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi.

Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma di leva prolungata della Marina militare, appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti di cui al precedente punto a) del primo comma e al precedente secondo comma si applicano ai militari in ferma di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei corpi predetti.

I posti riservati di cui ai precedenti commi che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari prevista dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) militari in ferma di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del precedente sesto comma, quello appartenente all'Arma dei carabinieri.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il comitato ristretto propone, al primo comma la sostituzione della parola «venti» con la parola «venticinque» e della parola «cinque» con la parola «cinquanta».

I senatori Eliseo Milani e Fiori propongono la sostituzione dei primi cinque commi con il seguente:

«Ai militari in ferma di leva prolungata è riservato l'accesso alle scuole di formazione dei sottufficiali della propria Forza armata, previo il superamento del concorso indetto annualmente dal Ministero della difesa per i posti disponibili».

Il Governo, infine, propone il seguente nuovo testo dell'articolo 37:

Art. 37.

«Ai militari in ferma di leva prolungata, al termine della ferma contratta, è riservato il venticinque per cento dei posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è riservato ai militari in ferma di leva prolungata della Marina militare, appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi navali, in congedo o in servizio.

Le riserve di posti di cui ai precedenti commi si applicano ai militari in ferma di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese dal collocamento in congedo.

Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione ai corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei corpi predetti.

I posti riservati di cui ai commi 1 e 2 che non vengono coperti sono attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti disposizioni.

I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari prevista dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualità di:

a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;

c) militari in ferma di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma senza

4^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (16 ottobre 1986)

demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.

Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti *a*) e *b*) del comma 6, quello appartenente all'Arma dei carabinieri».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. A nome del comitato ristretto ritiro l'emendamento presentato e mi dichiaro favorevole al testo proposto dal Governo.

MILANI Eliseo. Anche io ritiro l'emendamento presentato insieme al senatore Fiori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo interamente sostitutivo dell'articolo 37.

È approvato.

Il comitato ristretto ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 37, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 37-bis

«Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli arruolamenti di "volontari tecnici operatori" nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

Ai "volontari tecnici operatori" in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge è attribuito, previo giudizio di idoneità, al compimento del ventiquattresimo mese dall'arruolamento, il grado di sergente di complemento. Al compimento del trentaseiesimo mese di servizio essi sono ammessi, dopo aver frequentato apposito corso di qualificazione di sei mesi, al concorso per il passaggio in servizio permanente per essere immessi col grado di sergente maggiore nei ruoli dei sottufficiali della rispettiva Forza armata ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Il numero dei posti riservati ai sergenti di complemento di cui al comma precedente sarà pari al numero degli aventi titolo.

L'immissione in ruolo degli idonei potrà arrivare, in via transitoria, anche in soprannumero».

All'emendamento del comitato ristretto il senatore Oriana propone di aggiungere il seguente ultimo comma:

«Le nomine in soprannumero che dovessero verificarsi debbono essere riassorbite entro il quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

Il Governo, infine, ha presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 37. Ne do lettura:

Art. 37-bis

«A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano gli arruolamenti di volontari tecnici operatori nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

Ai fini di quanto previsto nella presente legge i volontari tecnici operatori in servizio al momento della sua entrata in vigore sono equiparati ai militari in ferma prolungata».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Avendo il Governo presentato l'articolo 37-bis, ritiro il testo proposto dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Conseguentemente decade l'emendamento presentato dal senatore Oriana.

Metto pertanto ai voti l'articolo 37-bis proposto dal Governo.

È approvato.

Il senatore Giacchè ha presentato un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo 37-ter.

Art. 37-ter

«La ferma prevista per l'arruolamento volontario di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è ridotta a mesi ventiquattro.

I sergenti che hanno compiuto il ventiquattresimo mese dall'arruolamento sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 14 della legge n. 212».

GIACCHÈ. Signor Presidente, desidero che rimanga agli atti che l'articolo aggiuntivo 37-ter, di cui ingiustamente si propone il ritiro, era motivato dalla necessità di mantenere una valorizzazione dei sottufficiali che vengono immessi nei ruoli attraverso la scuola, rispetto a quelli provenienti dalla carriera prolungata. Si ritiene invece di mantenere un allineamento e di rinviare eventualmente la questione ad altro provvedimento. A mio avviso, l'esperienza ci confermerà che in effetti sorgeranno problemi per questo allineamento.

FALLUCCHI. A me pare opportuno il ritiro dell'emendamento in questione avendo accettato il principio di equità per il passaggio dal servizio permanente di tutti i provenienti dalle varie forme di arruolamento. Può darsi che gli allievi delle scuole per sottufficiali possano trovarsi di fronte a qualche discrepanza; però, l'applicazione del provvedimento potrà confermare la validità del principio di equità che ha ispirato le norme in materia.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Giacchè tendente ad aggiungere l'articolo 37-ter.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41. Ne do lettura:

Art. 41.

La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare sarà effettuata con la seguente gradualità:

17 mesi per i militari alle armi incorporati nell'anno precedente quello dell'entrata in vigore della presente legge;

16 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

14 mesi per i militari incorporati nell'an-

no successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

12 mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il comitato ristretto propone di sostituire i numeri 17, 16, 14 rispettivamente con i numeri 16, 14 e 12 e di sopprimere l'ultimo alinea.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 41:

Art. 41.

«La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare è effettuata con la seguente gradualità:

a) 17 mesi per i militari alle armi incorporati nei 12 mesi precedenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) 16 mesi per i militari incorporati nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge;

c) 14 mesi per i militari incorporati dal tredicesimo al ventiquattresimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge;

d) 12 mesi per i militari incorporati dal venticinquesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Dichiaro di ritirare l'emendamento del comitato ristretto.

GIACCHÈ. Signor Presidente, non so se è appropriata la soluzione che è stata introdotta con riferimento al numero dei mesi: bisognerebbe valutare quale corrispondenza abbia con i contingenti di arruolamento nella Marina, che sono dieci in un anno. Finchè si parlava di un anno non c'erano enormi difficoltà, ma adesso si parla di mesi. Tuttavia questo problema può essere esaminato in sede di coordinamento.

Mi permetto di insistere invece sulla soluzione che era stata proposta dal comitato ristretto - che faccio mia - perchè il Ministro ripetutamente ha posto la Commissione di fronte all'attesa che si è creata per la riduzione della

ferma per la Marina. Il comitato ristretto ha proposto un'accelerazione di questa riduzione: si obietta che si avrebbe un'eccessiva concentrazione di riduzione del periodo iniziale. Ritengo che avremmo forse potuto ricercare soluzioni diverse da quella proposta. Ad esempio, se noi avessimo adottato il criterio secondo cui, a partire da un determinato contingente di arruolamento nella Marina militare, ogni due contingenti che devono andare in congedo si beneficia della riduzione di un mese, avremmo avuto un passaggio graduale da un regime all'altro, nel giro forse di un anno o due. Bisognava però assicurare ad ogni congedo degli scaglioni la quota corrispondente di arruolati. Dato che, nello stesso tempo, il Ministro ha annunciato l'intenzione di ridurre di 17.000 unità il contingente dei militari chiamati alle armi, non vedo perchè non si potevano adottare tempi più rapidi per l'unificazione utilizzando questa eccedenza del contingente di leva. Probabilmente si può lavorare ancora sul testo elaborato dal comitato ristretto per ricercare una soluzione del tipo che ho indicato.

Attualmente gli uffici di leva selettori della Marina compiono la scelta di una certa percentuale su un determinato numero di militari a disposizione; un'altra percentuale viene riformata ed una percentuale quasi pari viene destinata all'Esercito. Per garantire di attuare rapidamente la parità costituzionale, ritengo che si sarebbe potuta fare un'operazione accorta come quella poc'anzi suggerita, anche profittando della corrispondenza con un periodo di alta natalità. La soluzione proposta dal comitato ristretto, da attuare in tre periodi di due mesi ciascuno, tendeva ad andare incontro all'esigenza della rapidità; è prevalsa invece una soluzione diluita nel tempo, che non mi trova d'accordo.

FALLUCCHI. Signor Presidente, devo dire che le considerazioni del senatore Giacchè hanno una certa valenza; però il problema è nato dalla disposizione riguardante l'entrata in vigore del provvedimento in esame. Se questo disegno di legge - come ci auguriamo - dovesse entrare in vigore entro dicembre di quest'anno con la formulazione proposta, la Marina incontrerebbe qualche difficoltà per il

1986 e per una parte del 1987. Il fatto che ci siano molti giovani disponibili alla leva, dato il periodo di alta natalità di diciotto-venti anni fa, non giustifica la possibilità di inserire questi giovani nella Marina, perchè vi sono problemi di addestramento difficili e complessi, che non possono essere risolti nell'arco di dodici mesi; a meno che non si voglia lasciarli a terra e continuare a far svolgere loro attività servili. Ciò peraltro non avrebbe alcun significato perchè le unità e i reparti che utilizzano materiali sofisticati non potrebbero più funzionare.

Non conoscendo la data di entrata in vigore della legge, si è previsto che il periodo transitorio fosse limitato a 12 mesi. Abbiamo pensato a lungo a questa formulazione e l'abbiamo accolta per evitare di rendere completamente inoperativa la Marina militare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal comitato ristretto, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Giacchè.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 41, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48. Ne do lettura:

Art. 48.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 11.405 milioni per l'anno 1984, in lire 43.370 milioni per l'anno 1985 ed in lire 61.820 milioni per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli 2102, 2103, 2104, 2501, 2502 e 2503 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, come di seguito specificato:

per l'esercizio finanziario 1984:

capitolo 2102 per lire 2.000 milioni
capitolo 2103 per lire 2.000 milioni

capitolo 2104 per lire 2.000 milioni
capitolo 2501 per lire 3.000 milioni
capitolo 2502 per lire 1.405 milioni
capitolo 2503 per lire 1.000 milioni

per l'esercizio finanziario 1985:

capitolo 2102 per lire 8.500 milioni
capitolo 2103 per lire 8.500 milioni
capitolo 2104 per lire 8.500 milioni
capitolo 2501 per lire 8.870 milioni
capitolo 2502 per lire 4.500 milioni
capitolo 2503 per lire 4.500 milioni

per l'esercizio finanziario 1986:

capitolo 2102 per lire 12.000 milioni
capitolo 2103 per lire 12.000 milioni
capitolo 2104 per lire 12.000 milioni
capitolo 2501 per lire 13.820 milioni
capitolo 2502 per lire 6.000 milioni
capitolo 2503 per lire 6.000 milioni

Negli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 gli importi degli stanziamenti di competenza dei capitoli indicati nel precedente comma, come stabiliti dalla legge 29 dicembre 1983, n. 744, e come ridotti a norma del precedente comma, non potranno essere aumentati in misura superiore al tasso di inflazione programmato per i medesimi esercizi, rispettivamente pari al 7 per cento e 5 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 48:

Art. 48.

«Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Com'è evidente la copertura finanziaria prevista da questa norma andrà rivista in sede di assestamento del bilancio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 48, presentato dal Governo.

È approvato.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Onorevoli senatori, al termine dei lavori desidero esprimere il ringraziamento del Governo al Presidente, al relatore e a tutti i Gruppi politici rappresentati in questa Commissione, che hanno concorso, con spirito costruttivo, a una soluzione estremamente rapida di un problema che si trascinava da troppo tempo e che ha suscitato attese nel Paese e anche un complesso di commisurate frustrazioni e delusioni.

Un particolare apprezzamento esprimo per il lavoro svolto dal comitato ristretto in quest'anno; un lavoro senza il quale non sarebbe stato possibile approdare alle conclusioni di oggi in tempi rapidi rispetto ai tradizionali tempi di approvazione dei disegni di legge nel nostro Paese.

Questa manifestazione di compattezza delle forze politiche, naturalmente nel rispetto dei diversi modi di esprimersi della maggioranza e della opposizione, consentirà nei prossimi mesi di affrontare i problemi che restano aperti della questione militare in uno spirito sottratto alla emotività che ha caratterizzato alcuni momenti delle recenti polemiche; polemiche del resto commisurate all'importanza dei problemi all'esame di questa Commissione.

Dato il carattere estremamente libero della discussione, mi permetto allora di tornare per un attimo sull'articolo 5 già approvato. Durante l'interruzione dei nostri lavori ho potuto avere ulteriori elementi che mi fanno propendere per la soluzione in precedenza avanzata dal relatore.

C'è in effetti il rischio, che il collega Butini aveva sollevato (e che io avevo sottovalutato), che questo articolo (che per me è perfetto così) possa costituire ostacolo ad un rapido iter

di approvazione del disegno di legge presso la Camera dei deputati. Propongo allora alla Commissione di tornare all'ipotesi di un regime transitorio della durata di cinque, anzichè di tre anni. Ho l'impressione infatti (o la paura) che altrimenti il reticolo tentacolare, presso la Camera dei deputati, potrebbe svolgere una funzione dilatoria.

È evidente tuttavia che, ove non fosse possibile registrare un consenso unanime su questa ulteriore proposta, dovremo confermare la soluzione già approvata.

PRESIDENTE. Come la Commissione ricorda l'articolo 5 è già stato approvato nella nuova formulazione proposta dal Governo che faceva riferimento all'ipotesi di un regime transitorio triennale.

La Commissione ha d'altronde ascoltato le ragioni di opportunità evidenziate dal ministro Spadolini che consiglierebbero una modifica del predetto articolo volta ad introdurre un regime transitorio quinquennale. Poichè si tratta di adottare eventuali diverse deliberazioni in relazione ad una norma già approvata in via definitiva, pur esprimendo, in qualità di Presidente, l'opinione che non ostino motivi di improponibilità, ritengo doveroso accertare in via preliminare se la Commissione è disposta a procedere ad un riesame dell'articolo.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura dell'emendamento presentato dal Governo:

Al comma 3 sostituire la parola «triennio» con l'altra «quinquennio» e al comma 4 sostituire la parola «tre» con l'altra «cinque».

GIACCHÈ. Ritengo che sulla proposta di modifica dell'articolo 5 la Commissione debba esprimersi liberamente. Non possiamo tuttavia nascondere le nostre perplessità rispetto alla ulteriore proposta modificativa che viene da parte del Governo. Il Ministro bene ha fatto a sottolineare il lavoro svolto dalla Commissione. Tale impegno c'è stato nella misura in cui la maggioranza è stata in grado di operare; si sono altresì verificati momenti nei quali l'*iter* del disegno di legge è rimasto bloccato.

La vicenda dell'articolo 5 invece dimostra l'impreparazione del Governo: è un argomento

sul quale siamo tornati sopra due volte! La Commissione ha operato con convinzione, ma non è aliena dal cercare comunque una soluzione positiva ai problemi insorti. Riteniamo che sarebbe stato possibile risolvere i problemi a cui faceva cenno il ministro Spadolini sollecitando i Ministeri interessati ad operare in breve tempo con provvedimenti *ad hoc*.

Dopo aver manifestato queste perplessità, tuttavia, riteniamo che la Commissione possa decidere nel modo più opportuno sulla proposta ulteriore del Ministro. In questo senso dichiaro che il Gruppo comunista non si opporrà alla proposta al solo fine di non ritardare l'approvazione definitiva della normativa da parte della Camera dei deputati.

SPADOLINI, ministro della difesa. Non si tratta in questa sede di fare una polemica. Il Governo ha proposto che il regime transitorio avesse durata triennale, ma ora deve dar conto di un pericolo parlamentare reale. Il Ministro della difesa non è il Presidente del Consiglio, non conosce le esigenze di tutte le altre amministrazioni: il Ministro della difesa si muove secondo gli interessi della Difesa e questi consistono nella rapidissima approvazione del disegno di legge. Vi sono problemi di emergenza terroristica e di altra natura per i quali avevo ritenuto di proporre quella soluzione. Peraltro non condivido personalmente la soluzione dei cinque anni: se c'è unanimità andiamo avanti, altrimenti confermiamo l'articolo così come è stato approvato.

BUTINI, relatore alla Commissione. Mi rendo conto che questo articolo 5 è stato tormentato, ma vorrei far presente ai colleghi che il comitato ristretto è arrivato a questa conclusione (che nel principio rimane confermata), consapevole delle difficoltà che si sarebbero verificate e che, probabilmente, qualche elemento di graduazione nell'attuazione del principio sarebbe stato necessario. Anzi, alcune discussioni che hanno seguito l'approvazione dell'articolo 5 ci hanno consentito - posso chiamarne a testimone il collega Giacchè - di approfondire taluni aspetti che, forse, nella ricerca del comitato ristretto erano sfuggiti o non erano stati apprezzati nella loro

componente reale. Mi ero permesso di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto e lo avevo fatto sulla base di una valutazione che ora ripropongo. Faccio mia, dunque, la proposta avanzata dal Ministro, naturalmente nei limiti in cui essa sia proceduralmente praticabile.

Ho una preoccupazione: abbiamo lavorato intensamente e con difficoltà su questo disegno di legge, riuscendo a portarlo fino in fondo sufficientemente equilibrato; aprire una questione su un problema che troverebbe l'opinione pubblica contro di noi (sembrerebbe quasi che ci fossimo rifiutati di consentire a organi delicati come la Polizia di avere disponibilità per gli interventi che devono essere fatti) non credo valga la pena, convinto del fatto che i tre o i cinque anni non cambiano molto. Mi sarei comunque opposto ad una nuova discussione del principio.

Ripeto, se da tre anni si passa a cinque anni, non si sconvolge nulla: ha ragione il Ministro a chiedere l'unanimità.

L'appello che faccio è il seguente: ci siamo incontrati e divisi; abbiamo cercato di avvicinare i vari punti di vista e lo sforzo è riuscito; mettiamo allora i colleghi della Camera dei deputati nella migliore condizione, tecnica e politica, per approvare questo testo, altrimenti dovremo ricominciare da capo, su un aspetto, tra l'altro, che difficilmente potremo sostenere fino al limite dell'oltranza.

Facciamo un atto di saggezza, accettiamo i cinque anni. Il Ministro ha fatto una dichiarazione che si capisce benissimo da cosa sia stata ispirata e su quali elementi si sia basata. Accettiamo il quinquennio e diamo una conclusione costruttiva al nostro lavoro.

FERRARA SALUTE. Per quanto mi riguarda sono dell'opinione del collega Butini: avendo raggiunto un punto importante abbiamo il problema di renderne più agevole l'iter di realizzazione.

Quindi, se l'opinione del Ministro è che in effetti possa essere opportuna l'unanimità su questo punto per rendere superabile la fase successiva dell'iter parlamentare con migliori garanzie di rapidità e soprattutto con garanzie che il testo non torni al Senato nuovamente proprio per questo punto, che è stato forse

quello più delicato della legge, rivolgo anch'io un invito ai colleghi affinché possa esserci l'unanimità in sede di votazione. Va tenuto altresì conto che esiste una questione di equilibrio politico nella impostazione del problema e quindi è importante che al fondo di questa legge ci sia una relativa unanimità morale e politica in senso lato, che sarebbe un peccato se dovesse essere esposta a momenti di crisi derivanti da fattori di altra natura, ai quali tutti siamo estranei.

Perciò sarebbe bene che si realizzasse l'unanimità.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo ribadisce che solo con l'unanimità della Commissione può varare questa misura; in caso contrario il Governo ritira l'emendamento.

GIACCHÈ. Onorevole Ministro, abbiamo espresso le nostre perplessità. D'altra parte lei aveva inserito quell'espressione polemica nell'ambito di un bilancio che aveva voluto trarre sul lavoro svolto dalla Commissione.

Sicuramente c'è stato un grosso impegno della nostra parte politica nell'analisi di questo provvedimento.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Ho ringraziato l'opposizione quanto la maggioranza.

GIACCHÈ. Riteniamo il risultato ottenuto positivo.

Oggi si paventa il rischio che la rapidità di approvazione della legge sia minata dal fatto che l'altra Camera possa introdurre modifiche ritardatrici: siamo pronti a votare la proposta dei cinque anni, nonostante le riserve espresse, perché riteniamo che l'impegno messo affinché la legge andasse in porto debba essere coerentemente mantenuto. Inoltre, ogni forza politica si dovrà impegnare presso l'altro ramo del Parlamento perché la legge, così com'è stata da noi proposta, in termini rapidi possa diventare operante.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Ringrazio il senatore Giacchè e i senatori comunisti per questa prova di disponibilità; la questione a noi presente non aveva in nessun caso lo

4^a COMMISSIONE

67° RESOCONTO STEN. (16 ottobre 1986)

scopo di dividere il fondo di unanimità morale che la vicenda ha.

Ho sempre detto che ci sono questioni che hanno un carattere nazionale (la politica estera e la difesa) sulle quali esiste un minimo di consenso generale, altrimenti è impossibile fare qualsiasi cosa.

Sono contento di questa espressione da parte della Commissione perché la mia tesi è stata quella dei tre anni, l'ho sostenuta e l'ho corretta soltanto quando ho sentito odore di disapprovazione. Non sarà il solo fronte - ce ne potranno essere altri - su cui ci potranno essere divisioni.

In quanto responsabile politico della maggioranza e del Governo eserciterò anche alla Camera dei deputati la stessa azione affinché il termine della fine di novembre sia mantenuto, come siamo riusciti a mantenere, grazie a tutti i Gruppi della maggioranza e al rapporto costruttivo con i Gruppi dell'opposizione, il termine del 31 ottobre, in modo tale da inviare alla Camera dei deputati il provvedimento al più presto.

Vi comunico altresì che oggi il bilancio della difesa è stato chiuso e quindi la Difesa è stata già liberata dal lavoro in Commissione.

Ci siamo messi tutti nelle condizioni perché la legge possa essere valutata dall'altro ramo del Parlamento in modo tale da non tornare nuovamente al Senato: un ritorno a questo ramo del Parlamento creerebbe molti problemi e molti disastri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con le modificazioni accolte.

È approvato.

FALLUCCHI. Signor Presidente, vorrei presentare un ordine del giorno con cui si invita il Governo a considerare una certa questione: quindi è un invito che rivolgo al Governo, non un impegno formale.

Con l'approvazione di questo disegno di legge abbiamo stabilito un punto fermo: per far funzionare le Forze armate occorre una

parte di personale che sia a ferma prolungata. Allo scopo di dare agli uomini che devono adoperare i mezzi la necessaria preparazione tecnica e scientifica, considerate le nuove tecnologie e considerato il fatto che l'Esercito del 2000 dovrà essere formato da personale altamente specializzato, con questo ordine del giorno invito il Governo a considerare quella che può essere, nella prospettiva di un futuro, la consistenza delle Forze armate sia riducendone i contingenti sia riducendo la percentuale di coloro che prestano servizio di leva. È una questione che non interessa soltanto noi, ma tutta l'umanità.

Do lettura dell'ordine del giorno:

«La 4^a Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione dei disegni di legge di riforma del servizio militare di leva, constatata la linea di tendenza emersa nel dibattito per quanto attiene alla ferma prolungata;

rilevato che le nuove tecnologie imporranno un ripensamento nella preparazione e formazione dei militari;

preso atto dell'introduzione di norme che agevolano le modalità di espletamento del servizio militare,

invita il Governo

a considerare, sulla base di una programmazione decennale, la possibile graduale riduzione della ferma di leva e dei contingenti da chiamare alle armi».

(0/891-73-325-986/4/4) FALLUCCHI, BOZZELLO
VEROLE, SELLITTI,
ORIANA

SPADOLINI, ministro della difesa. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

BOLDRINI. Siamo contrari.

GIACCHÈ. Le motivazioni portate dal senatore Fallucchi ci convincono ancora di più della contrarietà a quest'ordine del giorno. Un ordine del giorno, infatti, che inviti il Governo ad operare una riduzione della ferma di leva e dei contingenti da chiamare alle armi sulla base di una modifica della situazione politica internazionale o di una riduzione complessiva delle Forze armate è sempre auspicabile;

quello che invece non ci trova affatto d'accordo è pensare di far corrispondere a tale diminuzione un aumento della componente volontaria.

FALLUCCHI. Nell'ordine del giorno non si fa riferimento ad alcun aumento della componente dei volontari.

GIACCHE'. Noi comunisti siamo dell'avviso che la programmazione decennale porterà, per forza di cose, alla riduzione complessiva dello strumento militare in quanto il gettito demografico non consentirà più la dimensione attuale, a meno che non si giunga ad una crescente militarizzazione della società. La componente militare infatti sarebbe, nell'ipotesi, l'unica componente sociale a rimanere inalterata mentre tutte le altre, causa il calo demografico e gli sviluppi tecnologici, subiscono inevitabilmente una contrazione.

Riteniamo quindi che l'ordine del giorno sia quanto meno superfluo e perciò invitiamo i colleghi a ritirarlo. Inoltre, la questione delle tendenze strutturali delle Forze armate è molto più complessa e non può essere affrontata in fine di seduta, ma merita di essere approfondita con un dibattito sugli orientamenti di politica militare. Fra breve poi si svolgerà in Commissione la discussione sul bilancio: potremo, in quella sede, certamente con maggior cognizione di causa e più adeguatamente, discutere un argomento tanto importante.

Per tali motivi siamo contrari alla votazione dell'ordine del giorno e invitiamo i colleghi a ritirarlo.

BOLDRINI. La maggioranza ha appena chiesto a noi comunisti un atto di buona volontà in merito alla vicenda dell'articolo 5 e noi, nonostante le nostre posizioni e le nostre argomentazioni, abbiamo accolto l'invito, su richiesta anche dello stesso Ministro, per dare al disegno di legge una impronta complessiva unitaria, come elemento qualificante della riforma.

Fra pochi giorni sarà al nostro esame il bilancio della Difesa durante il quale discuteremo ampiamente sia dell'interforze che della programmazione; non insistete dunque, onorevoli colleghi, su un ordine del giorno che ci può dividere e che tra l'altro apre un capitolo

sul quale indubbiamente le posizioni sono molto diverse.

BOZZELLO VEROLE. A me pare che l'ordine del giorno non turbi lo spirito unitario che ha contraddistinto in tutto questo periodo i nostri lavori; voleva semplicemente essere un invito al Governo a prendere in considerazione alcune nostre proposte. Se i colleghi comunisti insistono, lo ritiriamo, fermo restando però che la questione sarà riproposta in sede di esame del bilancio della Difesa in quanto vogliamo che il Governo tenga conto della nostra posizione.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Voglio ringraziare i senatori Bozzello Verole e Fallucchi per aver aderito a rinviare la questione ad altra sede. Il problema esiste; in occasione dell'esame del bilancio potrà essere valutato e approfondito come merita; inserirlo stasera avrebbe significato invece introdurre un elemento di divisione che avrebbe in qualche modo compromesso l'unanimità morale con la quale abbiamo voluto questa legge.

PRESIDENTE. L'esame e l'approvazione degli articoli del disegno di legge n. 891 sono così conclusi.

Avverto che nel corso della prossima settimana la Commissione dovrà riunirsi per procedere al coordinamento degli articoli approvati, il cui testo, prima di essere sottoposto alla votazione finale dell'Assemblea, dovrà essere trasmesso per il prescritto parere alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea, che avrà per oggetto il testo degli articoli approvato per il disegno di legge n. 891, nel quale si proporrà l'assorbimento dei disegni di legge nn. 73, 325 e 986.

Propongo che l'incarico di relatore sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 20,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO